



SELEZIONE PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 6 TUTOR COORDINATORI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO PRESSO IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA DEL DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA- FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI DELL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Publicato sul sito dell'Ateneo in data 4 aprile 2022

Scadenza presentazione domande 4 maggio 2022

Il Presidente

VISTA la Legge 9.05.1989, n.168, relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la Legge 7.08.1990, n.241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Legge 5.02.1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n.445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 30.03.2001, n.165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 30.06.2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personale", così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al



trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il D.lgs. 7.03.2005, n.82, “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 11.04.2006, n.198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i.;

VISTA la Legge 30.12.2010, n.240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art.18, comma 1, lett. b e c;

VISTO lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n.339 del 27.03.2012, pubblicato nella G.U. - Serie generale - n. 89 del 16.04.2012, da ultimo modificato con D.R. 765 del 9.07.2019 pubblicato in G.U. n. 178 del 31.07.2019;

VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 16.04.2013 n.62 “Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici”;

VISTO il Codice etico e di comportamento dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. 12.03.2019, n. 274;

VISTO il Decreto M.I.U.R. 10 settembre 2010, n.249, recante il «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell’art.2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare l’art.11, commi 2, che individua la figura di “tutor coordinatore” per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso i corsi di laurea magistrale abilitanti all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;

VISTO il Decreto M.I.U.R. 4 aprile 2011, n.139 “Attuazione del



decreto M.I.U.R. 10 settembre 2010, n.249”; VISTO il Decreto M.I.U.R. 8 novembre 2011 “Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’articolo 11, comma 5 del Decreto 10 settembre 2010, n.249”;

VISTO il Decreto interministeriale M.I.U.R.-M.E.F. del 26 marzo 2013, n. 210, concernente il contingente del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le Facoltà di cui all’art. 11, comma 5, del Decreto 10 settembre 2010, n.249;

VISTO il Decreto Interministeriale M.I.U.R.-M.E.F. del 7 luglio 2014, n. 548, con il quale è stato prorogato il contingente stabilito con il decreto 26.03.2010, n. 210;

VISTI i DD.MM. 23 agosto 2017, n. 638, 19 giugno 2018, n. 507, e 6 novembre 2019, n. 1039, concernenti la proroga delle utilizzazioni per lo svolgimento di compiti tutoriali;

VISTA la delibera del Consiglio del Corso di Studi in Scienze della Formazione Primaria del 16 marzo 2022, con cui si richiede l’avvio delle procedure di selezione di n. 6 Tutor Coordinatori ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 (posizione di semiesonero) per l’AA 2022-2023;

FATTE SALVE le disposizioni ministeriali future;

ART.1 (Finalità)

In applicazione della normativa citata in premessa, sono indette le procedure di selezione di cui al successivo art.2, finalizzate all’individuazione di personale docente in servizio presso le Scuole dell’infanzia e primaria statali del sistema nazionale di istruzione, da utilizzare nell’ambito delle attività del Corso di laurea Magistrale (LM-85 bis) a ciclo unico in Scienze



della formazione primaria del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia -Facoltà di Studi Umanistici dell'Università di Cagliari, e a cui affidare compiti tutoriali in qualità di Tutor Coordinatori.

Tale personale svolge compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche e in particolare il raccordo del tirocinio stesso con la programmazione didattica in atto nelle scuole in cui il tirocinio si svolge e con i relativi insegnanti.

Secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010, n.249, ai Tutor Coordinatori è affidato, in particolare, il compito di: a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti; b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio; c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto; d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.

ART. 2

(Procedure di selezione e numero dei posti)

Le procedure di selezione di cui al presente avviso sono finalizzate all'individuazione di N. 6 Tutor Coordinatori ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 (posizione di semiesonero) per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (LM-85 bis) in Scienze della Formazione primaria, sulla base della graduatoria che sarà predisposta, e si svolgono mediante valutazione dei titoli e colloquio.

ART. 3

(Requisiti e condizioni generali di ammissione)



Possono concorrere all'incarico di Tutor coordinatore i docenti e i dirigenti scolastici in servizio a tempo indeterminato presso Scuole dell'infanzia e primaria statali al momento della presentazione della domanda, che soddisfino i seguenti requisiti:

- essere in possesso di almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni. Per i dirigenti scolastici il superamento del periodo di prova;
- avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti, per ciascuno dei quali è indicato il punteggio massimo attribuibile nella fase di valutazione dei titoli:

a) esercizio della funzione di Supervisore di Tirocinio ovvero di Tutor coordinatore, nei corsi di laurea in Scienze della Formazione primaria, nelle Scuole di Specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino ad un massimo di punti 6);

b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore (fino ad un massimo di punti 2);

c) esercizio della funzione di Tutor d'aula nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino ad un massimo di punti 2);

d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS (fino ad un massimo di 3 punti);



- e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, le Scuole di Specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino ad un massimo di punti 6);
- f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca (fino ad un massimo di punti 3);
- g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);
- h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (fino ad un massimo di punti 2);
- i) titolo di dottore di ricerca in didattica (fino ad un massimo di punti 6);
- j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (fino ad un massimo di punti 3);
- k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (fino ad un massimo di punti 6);
- l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) (fino ad un massimo di punti 6).

Ai fini della partecipazione alla selezione gli interessati non dovranno trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità:



- sussistenza di vincoli di parentela e affinità, fino al 4° grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, i professori di ruolo appartenenti al Dipartimento proponente (*art. 18, comma 1, lett. b e c, legge 240/2010*);

I requisiti prescritti e i titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; il Dirigente può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Di tale esclusione verrà data comunicazione all'interessato.

L'Università degli Studi di Cagliari garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

ART. 4

(Domanda e termine di presentazione)

Le domande di ammissione alla selezione, corredate dalla documentazione relativa ai titoli valutabili dichiarati, dovranno essere prodotte esclusivamente, a pena di esclusione, **entro il termine perentorio del 4 maggio 2022**, mediante trasmissione all'indirizzo PEC a protocollo@pec.unica.it. In caso di invio multiplo si terrà conto esclusivamente dell'ultima PEC inviata. Eventuali disguidi nel recapito, determinati da qualsiasi causa non imputabile all'Università degli Studi di Cagliari, compresi quelli relativi alla mancata indicazione dell'oggetto della e-mail, nonché determinati dal superamento della dimensione massima del messaggio consentita dal proprio concessionario del servizio di PEC, saranno imputabili esclusivamente al candidato. Faranno fede dell'invio nei termini la ricevuta di



accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna rilasciate dal gestore di posta elettronica. Non si terrà conto della documentazione comunque inviata e/o pervenuta oltre i termini suindicati.

Alla scadenza del termine, i candidati riceveranno una e-mail di conferma dell'avvenuta protocollazione.

In caso di mancata ricezione della e-mail di conferma di avvenuta protocollazione entro il 4 maggio 2022, dovranno presentare una segnalazione a prestudium@unica.it.

Copia della domanda dovrà essere inoltrata dai docenti anche al Dirigente Scolastico della Scuola di appartenenza, nonché al Direttore Scolastico Regionale, Via Giudice Guglielmo, 46 09131 Cagliari - direzione-sardegna@istruzione.it - posta certificata drsa@postacert.istruzione.it.

Nella domanda il candidato, oltre il proprio cognome, nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza, deve dichiarare a pena di esclusione:

- a) la posizione giuridica rivestita e l'istituzione scolastica presso la quale presta servizio;
- b) per i docenti: di aver maturato almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni; per i dirigenti scolastici: il superamento del periodo di prova.
- c) di aver svolto attività documentata in almeno tre degli ambiti indicati nell'art. 3, comma 1, punto 2;
- d) di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 del bando, comma 2.

I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge n. 68/1999 possono richiedere nella domanda speciali modalità di svolgimento delle prove d'esame ai fini di concorrere in



effettive condizioni di parità con gli altri candidati.

Non sono prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero risultare inviate oltre il termine suindicato.

I candidati devono allegare alla domanda:

- a) copia/scansione del documento di identità;
- b) curriculum vitae della propria attività scientifica e didattica, sottoscritto e redatto in unica copia sul modulo "B" allegato;
- c) elenco delle pubblicazioni allegate (in unica copia e debitamente sottoscritto), nonché le eventuali dichiarazioni di conformità all'originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (modulo "C" allegato) rilasciata ai sensi degli art. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- d) pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice.
- e) Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per quanto concerne le pubblicazioni stampate totalmente o parzialmente in Italia anteriormente al 2.9.2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del D.lgs. Luogotenenziale 31.8.1945, n. 660; per quelle stampate successivamente a tale data si rimanda alle disposizioni di cui alla legge n. 106/2004 e al relativo regolamento emanato con D.P.R. n. 252/2006.
- f) Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni, o a titoli allegati ad un'altra domanda di partecipazione per altre selezioni.

Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Qualora l'oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti ben identificato per natura, durata, collocazione temporale e/o ente interessato, la Commissione giudicatrice potrà non tenerne conto. Questa Amministrazione non accetta certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni italiane in



ordine a stati, qualità personali e fatti, che devono essere sempre sostituite da dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. L'Università degli Studi di Cagliari è tenuta a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure di selezione vengono inoltrate agli interessati a mezzo avisopubblico alla pagina dedicata alla selezione e trasmesse all'indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata indicato dai candidati nella domanda di partecipazione.

L'Università degli Studi di Cagliari non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica ovvero dall'omessa o tardiva comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 5

(Commissione giudicatrice)

Con provvedimento del Presidente, è nominata la Commissione giudicatrice, così composta:

-dal Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, o da altro membro del Consiglio, quale Presidente della Commissione;



- da 2 docenti universitari di I o II fascia designati dal Consiglio di Facoltà di Studi Umanistici;
- da 1 rappresentante dell'amministrazione scolastica designato dal Direttore Scolastico Regionale della Sardegna;
- da 1 funzionario dell'Università con mansioni di segretario verbalizzante.

I componenti della Commissione giudicatrice non dovranno trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 11 del D.P.R. 9.5.1994, n.487 e dall'art. 35-bis del D.lgs. 165/2001. La Commissione giudicatrice è autorizzata a tenere le proprie riunioni in forma telematica.

ART. 6

(Valutazione dei titoli e colloquio)

La selezione dei candidati è svolta mediante valutazione dei titoli presentati e colloquio. Il punteggio complessivo è pari a 100 punti così suddivisi:

- 50 punti su 100 per la valutazione dei titoli;
- 50 punti su 100 per il colloquio di valutazione.

La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata prima del colloquio di valutazione.

Le tipologie di titoli valutabili nonché, nell'ambito delle stesse, il numero massimo di punti attribuibile, sono riportati all'art. 3.

Per ciascuna procedura di selezione, sono ammessi al colloquio di valutazione, in numero non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, i candidati identificati attraverso una graduatoria risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli, secondo quanto previsto all'art. 3 del bando.

L'esito della valutazione dei titoli con il relativo punteggio e l'elenco dei candidati ammessi al colloquio di valutazione sono resi noti ai candidati, con comunicazione all'indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione. La data, l'ora e il luogo di



svolgimento del colloquio saranno pubblicati sul Sito Internet d'Ateneo, all'indirizzo unica.it - [Selezioni per incarichi di insegnamento e tutoraggio](#) e comunicati agli interessati con preavviso di almeno 10 giorni.

Il colloquio mira a verificare, sulla base delle competenze professionali del candidato, le capacità organizzative e relazionali rilevanti per le funzioni richieste con particolare attenzione agli atteggiamenti da assumere in relazione a differenti situazioni scolastiche, e consistono in una intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti, secondo quanto specificato nell'allegato "D". Si tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore.

Il colloquio si svolgerà, previo accertamento dell'identità del richiedente verificabile con l'esibizione contestuale del documento già allegato in domanda, con gli strumenti della videoconferenza (Microsoft Teams o similari), e i candidati verranno contattati dalla Commissione giudicatrice all'ora e nella data stabilite all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

Il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia conseguito il punteggio di almeno 30/50.

Al termine della seduta dei colloqui di valutazione, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato che è affisso presso la sede d'esame o trasmesso all'indirizzo e-mail indicato da ciascun candidato nella domanda di partecipazione.

La mancata presentazione al colloquio, per qualunque causa,



sarà considerata rinuncia alla selezione.

ART.7

(Formazione, approvazione e scorrimento delle graduatorie)

Espletati la valutazione dei titoli e il colloquio, la Commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale determinato dalla somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e al colloquio di valutazione, con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza determinata dalla minore età.

Le graduatorie delle procedure di selezione sono approvate con disposizione del Presidente.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria, in relazione ai posti disponibili indicati all'art. 2 del presente bando, fatte salve eventuali variazioni del contingente del personale della scuola da collocare in esonero parziale derivanti da successive disposizioni ministeriali.

La graduatoria è pubblicata sul Sito internet d'Ateneo all'indirizzo unica.it - [Selezioni per incarichi di insegnamento e tutoraggio](#). Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

L'Università si riserva la facoltà di procedere nella graduatoria in caso di mancata presentazione in servizio del vincitore nei termini stabiliti ovvero in caso di rinuncia, nonché al fine di sostituire il personale utilizzato in caso di cessazione del medesimo per qualsiasi causa.

La graduatoria avrà validità quadriennale e vi si potrà attingere anche per eventuali sostituzioni o integrazioni.

ART. 8

(Utilizzazione dei vincitori)

L'Università trasmette la disposizione di approvazione degli atti all'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna e agli altri Uffici Scolastici eventualmente interessati, anche al fine della



modifica del contratto individuale di lavoro, chiedendo contestualmente formale assicurazione dell'avvenuta variazione.

L'utilizzazione dei vincitori è per l'anno scolastico 2022/2023. Le specifiche attività richieste ai docenti utilizzati sono definite dagli organismi preposti al Corso di Laurea, a cui gli stessi docenti rispondono in merito al proprio lavoro. Tali attività sono precisate, al momento della emanazione del presente bando, dai regolamenti approvati dal Consiglio del Corso di Laurea.

Le modalità di partecipazione dei docenti utilizzati agli organi accademici sono disciplinate dalle delibere del Consiglio di Corso di Laurea.

Il tirocinio si svolge nell'intero territorio regionale, secondo una programmazione deliberata dal competente Consiglio di Corso di Laurea.

Eventuali oneri di spesa, comprese le spese di viaggio per il trasferimento dalla sede di servizio alla sede universitaria, non sono a carico del bilancio di questa Università.

ART. 9

(Caratteristiche dell'incarico di tutor coordinatore)

L'incarico di Tutor coordinatore ha durata massima quadriennale, non è consecutivamente rinnovabile ed è prorogabile solo per un ulteriore anno, ai sensi e nelle forme previste dall'art. 11, commi 5, 6, 7 e 8 del DM 249/2010. Esso è soggetto a conferma annuale, previa valutazione dei parametri di cui al comma 7 dell'art. 11 del DM n. 249/2010.

L'incarico sarà svolto con le modalità, l'orario di servizio e i vincoli derivanti dal D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e del D.M. 8 novembre 2011.

L'incarico di Tutor coordinatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente



normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria o presso i percorsi di cui ai DD.MM. 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137.

ART. 10

(Orario di servizio)

Per la posizione di semiesonero l'orario di servizio è di regola di 18 ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli Organismi universitari, secondo le modalità disposte ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. dell'8.11.2011, Gazzetta Ufficiale n. 117 serie generale del 21.5.2012. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle Istituzioni scolastiche, sia nelle Università, non può comunque superare il limite massimo di 36 ore settimanali.

ART. 11

(Trattamento giuridico ed economico)

Al personale utilizzato presso le Università per lo svolgimento dell'incarico di Tutor coordinatore si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio, a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Scuola. Considerato che l'attività di servizio viene prestata in due diverse sedi, l'istituzione scolastica presso la quale il docente continua ad essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi.

Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio da effettuarsi presso le sedi universitarie, e perciò dalle stesse autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dalle segreterie amministrative del corso di laurea alla scuola di titolarità.



ART. 12

(Trattamento dei dati personali)

L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. L'informativa sul trattamento dati per la categoria Cittadini è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.

ART. 13

(Rinvio a norme e responsabile del procedimento)

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni in materia di concorsi.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la responsabile della procedura selettiva di cui al presente bando è la Dott.ssa Antonella Marrosu, afferente alla Cat. D dell'Area Amministrativa Gestionale, Segreteria di Presidenza Facoltà di Studi Umanistici, via Is Mirrionis, 1 Cagliari.

Cagliari, 4 aprile 2022

IL PRESIDENTE

Prof. Antonello Mura

(Sottoscritto con firma digitale)